

Compensazione dei debiti contributivi agricoli con gli aiuti comunitari

Argomento - In base all'art. 01 della legge n. 81/2006 i datori di lavoro agricoli possono compensare i debiti contributivi dovuti all'Inps con i crediti relativi agli aiuti comunitari erogati dall'Agea (v. Inps msg. nn. 30081/2007 e 30786/2007, quest'ultimo di seguito riportato).

L'art. 1, comma 66, della legge n. 247/2007 ha previsto la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.

Novità - Il messaggio dell'Inps, sulla base anche della recente novità normativa, fornisce alcuni chiarimenti:

- 1) gli importi compensati, alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti, debbono essere immediatamente restituiti all'interessato;
- 2) le sedi dell'Inps devono procedere allo sgravio delle somme compensate a titolo di capitale;
- 3) i debiti contributivi maturati per prestazioni lavorative a partire dal 1° gennaio 2006 per le aziende assuntrici di manodopera e prima rata 2006 per i lavoratori autonomi segnalati all'Agea, non sono dilazionabili.

Premessa

Con messaggio n. 30081 del 13.12.2007 è stata fornita una prima informativa sulle compensazioni che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

(Agea) avrebbe effettuato tra aiuti comunitari e debiti contributivi vantati dall'Istituto, sia in fase amministrativa che iscritti a ruolo, a partire dall'anno di competenza 2006, ai sensi del comma 16, art. 01 della legge 11 marzo 2006 n. 81, così come modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

Con messaggio n. 30786 del 24.12.2007 è stata rilasciata la procedura per la visualizzazione delle compensazioni con gli aiuti comunitari erogati da Agea e sono state fornite le prime istruzioni operative.

Il 29 dicembre 2007 è stata inoltre pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247 che, al comma 66, art. 1 detta la modifica del citato art. 4-bis, prevedendo la compensazione degli aiuti «... con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione...», e la comunicazione che l'Istituto deve inviare «... in via informatica dei dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa)...».

Pertanto, a seguito anche delle novità normative intervenute, si forniscono i successivi chiarimenti.

1. Duplicazione di versamenti

Onde evitare che, a causa di ricicli o di omesse sistemazioni di pagamenti comunque confluiti, il credito per

Inps - Messaggio 10 gennaio 2008, n. 818

Oggetto: Compensazione dei crediti contributivi con gli aiuti comunitari - Istruzioni operative

contributi previdenziali oggetto di compensazione con gli aiuti comunitari risultano totalmente o parzialmente non dovuti, le sedi dovranno provvedere con assoluta tempestività a:

- definire i versamenti (mod. F24) anomali,
- sistemare le imputazioni provvisorie ai conti di transito ed i pagamenti non abbinati relativi agli incassi correnti ed al recupero crediti,
- contabilizzare le posizioni definite solo in via amministrativa,
- trasmettere almeno **settimanalmente** i dati al centro e comunque il 21 di ogni mese.

Nel sottolineare la rilevanza che assume l'immediata definizione dell'eventuale pagamento duplicato, si dispone che gli importi compensati, alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti, debbono essere **immediatamente restituiti all'interessato**.

In attesa delle modifiche alla procedura rimborsi, si raccomanda l'effettuazione dei rimborsi stessi mediante la più celere delle modalità disponibili, ad esempio, con l'utilizzo della procedura «pagamenti vari» da adottare anche, nelle more dell'emanazione di apposite disposizioni, per i rimborsi su cartella, per somme già versate all'Agente di riscossione.

I rimborsi dovranno essere tenuti in evidenza contabile per la successiva sistemazione.

2. Importi compensati da Agea in presenza di cartella esattoriale

In attesa del rilascio della procedura di sgravio centralizzato, si ricorda alle Sedi la necessità di provvedere immediatamente allo sgravio totale o parziale, secondo le procedure attuali, utilizzando il codice 51 per la successiva identificazione del credito. Lo sgravio deve

riguardare solo le somme compensate a titolo di sorte capitale, come da informazione di dettaglio desumibile dalla citata procedura informatica di visualizzazione delle compensazioni Agea.

Lo sgravio eviterà che vengano attivate da parte degli Agenti della riscossione procedure esecutive su crediti non dovuti.

Al fine di consentire l'emissione del provvedimento di sgravio, nell'estratto conto verrà **indicato un versamento «provvisorio» limitatamente alla sorte capitale**, in quanto la compensazione deve essere considerata a tutti gli effetti un versamento contributivo.

Successivamente saranno effettuate le sistemazioni contabili, secondo modalità di cui si fa riserva di comunicazione.

3. Dilazioni

Alcune Sedi hanno richiesto istruzioni in merito alla definizione di domande di dilazione di crediti maturati per prestazioni lavorative a partire dal 1° gennaio 2006 per le aziende assuntrici di manodopera e prima rata 2006 per i lavoratori autonomi, segnalati ad Agea per la compensazione con gli aiuti comunitari.

Si chiarisce che ove il credito sia stato già segnalato ad Agea lo stesso non è, al momento, rateizzabile.

I crediti oggetto di segnalazione sono consultabili dalla procedura rilasciata con msg. n. 030786 del 24.12.2007 (funzione lista di tutti i crediti). Tuttavia, qualora successivamente alla compensazione sia accertato che gli aiuti comunitari non abbiano estinto il debito, il residuo credito vantato dall'Istituto potrà essere oggetto di dilazione.

Si richiama infine l'attenzione delle sedi sulla assoluta necessità di procedere ad una attenta verifica delle dila-

zioni già concesse, riguardanti i crediti competenza dal 1° trimestre 2006 per le aziende assuntrici di manodopera e/o prima rata 2006 per i lavoratori autonomi, al fine di procedere alla eventuale revoca ove non siano state regolarmente rispettate le scadenze di pagamento. Solo in tal caso, infatti, i crediti residui potranno essere segnalati, centralmente, alla citata Agenzia per la conseguente compensazione con gli aiuti comunitari.

Infatti, a livello centrale si provvede periodicamente a segnalare ad Agea le variazioni dirette ad inserire nuovi crediti o depennare crediti che risultano già pagati, in considerazione della circostanza che Agea effettua pagamenti nel corso dell'intero anno anche se gli aiuti comunitari di maggiore consistenza finanziaria sono erogati nel periodo dicembre-maggio.

4. Segnalazione agli interessati

Si fa riserva di comunicare le modalità di informazione agli interessati prevista dal comma 66, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Tenuto conto che l'applicazione della presente normativa interviene in un settore al quale Istituzioni e Parti Sociali dedicano speciale attenzione, si richiede un puntuale impegno della dirigenza e degli operatori di sede nel gestire le attività connesse all'aggiornamento degli archivi e ad eventuali rimborsi, nella convinzione che il verificarsi di anomalie può seriamente turbare il delicato equilibrio conseguente all'introduzione di norme che hanno profondamente innovato regole e procedure in vigore per il settore dell'agricoltura.

A tal fine, si invitano i direttori regionali a monitorare costantemente l'andamento delle operazioni e segnalare ogni problematica che dovesse insorgere nell'applicazione della normativa in parola.

Lavoro agricolo: compensazione dei debiti contributivi con i crediti Agea

INPS - MESSAGGIO 24 DICEMBRE 2008, N. 30786

Oggetto: Rilascio procedura per la visualizzazione delle compensazioni con crediti Agea - Provvedimenti urgenti sulle cartelle di pagamento.

Via libera dell'Inps alla procedura per la gestione delle compensazioni dei debiti contributivi degli agricoltori con i crediti Agea. Lo rende noto l'Istituto di previdenza con messaggio n. 30786 del 24 dicembre 2007. La procedura permette di visualizzare la lista di tutti i crediti forniti ad Agea con l'indicazione del codice fiscale della ditta, gli importi a debito distinti tra capitale e oneri accessori e l'importo compensato. Viene ricordato che, attualmente, sono oggetto di compensazione i debiti delle aziende agricole con dipendenti, Pccf e delle aziende autonome, se assuntrici di manodopera relativamente ai seguenti contributi:

- Aziende con dipendenti: 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2006 e 1° trimestre 2007;
- Aziende autonome, Pccf: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rata 2006 e 1ª e 2ª rata 2007.

La compensazione può essere parziale, nella circostanza in cui il credito Agea sia insufficiente.

Viene inoltre precisato che i versamenti che affluiscono da Agea sono stati utilizzati in prima battuta per coprire gli oneri accessori sulla base delle norme del codice civile; nel caso di aziende con più posizioni sul territorio i versamenti sono stati imputati in base ai files ricevuti, mentre in presenza di debiti per contribuzione da azienda assuntrice di manodopera e da lavoratore autonomo i versamenti sono stati attribuiti in via prioritaria alla posizione di impresa datrice di lavoro.

Tenuto conto che Agea continuerà ad effettuare le compensazioni fino a quando la Comunità europea erogherà tali aiuti, orientativamente fino a giugno 2008, l'Inps sta predisponendo una procedura di sgravio centralizzato, per ottimizzare la procedura di compensazione, in caso di iscrizione a ruolo. Ne deriva che, ricevuta da Agea l'informazione sulla compensazione, si creerà uno sgravio telematico da inviare agli Agenti della riscossione, visibile nelle procedure dei ruoli. A.F.